



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 37 del 22-04-2026**

Registro generale n. 80

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LIGNEO TRASPORTATO DAL MARE E DEPOSITATO SULL'ARENILE, INCENDIATO, LA BONIFICA DELL'AREA E IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA, NEL TRATTO ANTISTANTE IL RESIDENCE "IL TRIANGOLO".**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

**VISTO**

- il R.D. 30.03.1942, n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
- il D.P.R. 15.02.1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

**VISTA** la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 21/04/2026 al Prot. n. 18072 con la quale ha comunicato che *“a seguito di attività di vigilanza effettuata presso il litorale di Roseto degli Abruzzi, in località Cologna Spiaggia e, più precisamente, nell'area antistante “XX XXXXXXXXXXXX”, è stata sorpresa una persona intenta a bruciare materiale ligneo trasportato dal mare e depositato sull'arenile. La persona, identificata quale proprietario del locale antistante Sig. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXX XXX XXXX X XX), è stata invitata a spegnere immediatamente il focolare al fine di*

garantire la messa in sicurezza dell'area. Alla luce di quanto sopra, si richiede pertanto la bonifica dell'area mediante la rimozione del materiale ligneo giacente sull'arenile”;

**PRESO ATTO** della documentazione fotografica allegata alla predetta nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi da cui si evince, la presenza di materiale spiaggiato, oggetto di combustione;

**VISTA** l'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo, giusta Determina Dirigenziale n°67 dell'11.03.2026 “Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese – APPROVAZIONE Ordinanza Balneare 2026” che nello specifico all'articolo 3, comma 1) let. i) dispone il divieto di “accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati”;

**ACCERTATO** quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 184, comma 2, lettera d), che stabilisce che sono rifiuti urbani: “rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”;

**RICHIAMATO** l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 relativo al divieto di abbandono di rifiuti, ed in particolare il comma 3 che recita: “Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

**ATTESO** che:

- ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, devono provvedere:
  - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede:
  - il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
  - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
  - che il Sindaco disponga con Ordinanza Sindacale le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
  - che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed urgente intervenire al fine di eliminare situazioni di degrado e pericolo segnalate dall'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

**ORDINA**

1. Al **Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX**, proprietario del Residence “XX XXXXXXXX”, sito in Roseto degli Abruzzi, frazione Cologna Spiaggia, generalizzato nell’Allegato “A” e, identificato quale autore della combustione del materiale ligneo trasportato dal mare e depositato sull’arenile,

**entro e non oltre 5 giorni a partire dalla data di notifica della presente Ordinanza di:**

- procedere con decorrenza immediata alla rimozione del materiale ligneo oggetto di combustione, all’avvio a recupero ovvero allo smaltimento del materiale individuato e identificato in premessa e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- di trasmettere al II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza Sindacale, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento del materiale al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

**DISPONE**

1. la notifica, a mezzo messo notificatore, del presente atto, per le motivazioni di cui in premessa, al **Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX**, proprietario del Residence “XX XXXXXXXX”, sito in Roseto degli Abruzzi, generalizzato nell’Allegato “A”;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;
3. che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova – Sezione Polizia Giudiziaria, i Carabinieri Stazione di Roseto degli Abruzzi ed il Comando di Polizia Locale, ciascuno per quanto di relativa competenza, verifichino il rispetto e l’osservanza della presente ordinanza;
4. che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
  - II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente;
  - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
  - Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
  - Comando di Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi;
  - Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
  - Provincia di Teramo per le proprie competenze;
5. che copia del presente Provvedimento venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

**AVVERTE**

1. che il Servizio di Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi è incaricato di svolgere attività di vigilanza sull’applicazione della presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra citati, dandone opportuno riscontro;
2. che decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con intervento sostitutivo ed esecuzione in danno del soggetto obbligato da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi - II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente, ed al successivo recupero delle somme anticipate previa quantificazione delle stesse;

3. che, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
4. che rimane comunque salva ed impregiudicata ogni azione di carattere penale per la quale si rinvia alle competenti FF.OO..

### **DISPONE ALTRESI'**

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

### **IL SINDACO**

Dott. Mario Nugnes